STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TOSCANA SPEDIZIONIERI CORRIERI E AUTOTRASPORTATORI (ASSO.To.S.C.A.)

COSTITUZIONE

Art. 1

E' costituita, con durata al 31 Dicembre 2050, con sede in Firenze via Gordigiani 42/b int. una Associazione denominata **"ASSOCIAZIONE TOSCANA SPEDIZIONIERI CORRIERI E AUTOTRASPORTATORI" (ASSO.To.S.C.A.)** fra imprese che svolgono attività nel settore dei trasporti, delle spedizioni ed in quelli ad essi ausiliari, affini, e connessi al movimento e stoccaggio delle merci.

L'Associazione aderisce a **CONFETRA**, nonché alle Organizzazioni aderenti alla stessa in qualità di associati ordinari.

SCOPI

Art. 2

L'Associazione non ha scopi di lucro e non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. Per la tutela degli interessi comuni di carattere sindacale, tecnico, economico, legislativo e fiscale, ad essa sono attribuiti i seguenti compiti nel campo regionale, provinciale e locale:

1)tutela e rappresentanza generale delle categorie e imprese associate;

2)svolgimento nel campo economico, tecnico, fiscale e sindacale di tutta l'attività necessaria a creare le migliori condizioni di esercizio e di sviluppo delle categorie e delle imprese per le quali è costituita;

3)promuovere, attuare la collaborazione fra le categorie associate e fra i componenti di una stessa categoria;

4)promuovere la formazione e la revisione dei regolamenti di rapporti economici collettivi, comunque interessanti le categorie associate;

5)partecipare alla stipulazione di contratti e regolamenti di rapporti di lavoro interessanti le categorie e le imprese di concerto con le Organizzazioni Nazionali cui le imprese aderiscono, nel quadro dei contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;

6)promuovere, organizzare, documentare ricerche e studi, corsi di formazione e addestramento, dibattiti e convegni su temi economici, sociali, tecnici e gestionali ed in genere su qualsiasi argomento di interesse delle categorie rappresentate;

7)svolgere funzioni arbitrali nelle controversie fra imprese e fra le categorie associate;

8) accogliere ed elaborare tutti i dati e le notizie necessarie per la trattazione di questioni interessanti l'attività delle categorie associate;

9) procedere alla nomina di rappresentanti di categoria di tutti quegli enti o uffici statali e parastatali nei quali fosse richiesta una rappresentanza di categoria;

10) svolgere tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali necessarie al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione raggruppa i propri soci in apposite Sezioni di Categoria corrispondenti per ramo di attività agli inquadramenti nelle organizzazioni nazionali di categoria aderenti in via ordinaria a Confetra.

ASSOCIATI

Art. 3

Possono far parte dell'Associazione tutte le imprese che svolgono le attività di cui all'art.1 su tutto il territorio della Regione Toscana.

ADESIONE AUTOMATICA ALL'ORGANIZZAZIONE

Art. 4

L'adesione all'**ASSO.To.S.C.A** comporta l'automatica adesione (con tutti i diritti e tutti gli obblighi connessi) anche a tutte le Associazioni territoriali aderenti alla Confetra stessa esistenti nelle località in cui l'Impresa opera con propria stabile organizzazione comunque denominata. Per le località ove non esiste associazione territoriale, l'obbligo di adesione sussiste nei riguardi delle Organizzazioni Nazionali aderenti a **CONFETRA**, secondo le norme previste per il caso dai relativi statuti.

AMMISSIONE SOCI

Art. 5

La domanda di ammissione a socio deve essere indirizzata all'Associazione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e deve contenere tutte le indicazioni richieste nella domanda di adesione allegata alla convenzione prevista dall'art. 7 comma 2 dello statuto Confetra.

La domanda di ammissione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari.

L'ammissione a socio deve essere sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo dell'Associazione nella prima riunione successiva alla presentazione della domanda.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art.6 CODICE ETICO

Tutte le imprese associate e i loro rappresentanti riconoscono, tra i valori fondanti dell'associazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza. Le imprese che aderiscono alla "ASSOCIAZIONE TOSCANA SPEDIZIONIERI CORRIERI E AUTOTRASPORTATORI (ASSO. To.S.C.A.)" si obbligano a respingere e contrastare ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose e si obbligano a collaborare con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza dell'associazione, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi. Il mancato rispetto del codice etico dell'associazione e dei doveri degli associati sarà sanzionato nei termini previsti dallo statuto e dallo stesso codice etico dell'associazione secondo quanto previsto al successivo articolo 6 bis del presente statuto."

La qualità di socio si perde:

1--per la cessazione dell'attività esercitata con decorrenza dalla data di cancellazione dagli Albi del Registro delle Imprese;

2--per dimissioni volontarie date dal legale rappresentante dell'impresa per tutta la sua organizzazione da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento

3--per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per mancata osservanza del Codice Etico e delle obbligazioni con esso assunte sia da parte di un'impresa associata che da parte di uno dei suoi componenti oltre che per i motivi e con le modalità delle norme disciplinari.

Art. 6 bis

La qualità di socio impegna ad ogni effetto, alla accettazione ed al rispetto del presente Statuto e di tutti i regolamenti e le norme ed accordi sia di carattere economico che di carattere sindacale, come di quelli riguardanti l'ordinamento e il funzionamento interno dell'Associazione, che in base allo Statuto, possono essere emanati o concordati dall' Associazione stessa e dà diritto agli associati di partecipare all'attività dell'Associazione ed a usufruire dei suoi servizi.

In ogni caso il socio è tenuto alla corresponsione, per tutta la sua organizzazione sull'intero territorio nazionale, della contribuzione prevista dalla convenzione di cui all'art. 7, secondo comma, dello statuto confederale, il quale recita: " L'entità, le modalità di accertamento e di riscossione, nonché le percentuali di ripartizione dei contributi tra le varie componenti del sistema confederale sono definiti in una apposita convenzione sottoscritta dai Presidenti di tutte le parti interessate".

Per effetto dell'avvenuta iscrizione il socio resta impegnato, ad ogni effetto di legge e statutario, fino alla cessazione dell'iscrizione stessa così come regolata nel seguito del presente articolo.

La qualità di socio si perde:

1. per la cessazione dell'attività esercitata con decorrenza dalla data di cancellazione dagli Albi del Registro delle Imprese;
2. per dimissioni volontarie date dal legale rappresentante dell'impresa per tutta la sua organizzazione da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento
3. per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per mancata osservanza del Codice Etico e delle obbligazioni con esso assunte sia da parte di un'impresa associata che da parte di uno dei suoi componenti oltre che per i motivi e con le modalità delle norme disciplinari

Nei casi indicati nei precedenti punti 2 e 3 l'Associato resterà impegnato al pagamento delle quote contributive per l'anno solare successivo alla cessazione e nel caso di cui al punto 3 per un ulteriore anno a titolo di penalità.

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

1) l'Assemblea Generale;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente e il Vice Presidente;
4) i Revisori dei Conti;
5) le Sezioni.

Tutte le cariche non sono retribuite intendendosi che la relativa attività viene volontariamente svolta

gratuitamente a favore degli Associati salvo il rimborso di spese eventualmente incontrate per la carica.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 8

L'Assemblea Generale è costituita da tutte le imprese associate e deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione che la presiede, almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente nonché in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario, mediante corrispondenza ordinaria o telefax o via mail, almeno **DIECI** giorni prima della data di convocazione.

L'avviso può essere spedito, nei casi di urgenza, anche solo **CINQUE** giorni prima della data di convocazione.

L'avviso deve contenere, con le indicazioni del giorno e dell'ora della convocazione, gli argomenti da trattare.

Le adunanze di assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'assemblea s'intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei convenuti.

Ogni impresa partecipante all' assemblea ha diritto, sempre che sia in regola col pagamento dei contributi associativi di cui all'art. 23, a:

Un voto ogni dieci dipendenti, col minimo di un voto, per le imprese associate con meno di dieci dipendenti e col massimo di tre voti per i soci con oltre trenta dipendenti, in forza complessivamente nelle stabili organizzazioni ubicate nel territorio di cui all'art. 3.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le imprese partecipano all'assemblea nella persona dei loro legali rappresentanti o mandatari speciali in numero non superiore a due per ciascuna impresa; possono anche delegare, volta per volta, il partecipante di un'altra impresa a rappresentarle. In questo caso, non sono ammesse più di due deleghe per partecipante.

COMPITI DELL' ASSEMBLEA GENERALE

Art. 9

L'Assemblea Generale:

1)elegge i Revisori dei Conti;

2)dà le direttive generali per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione esprimendo pareri e formulando

voti sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione e gli interessi delle categorie rappresentate dalle singole Sezioni di Categoria;

3)discute e approva il rendiconto economico e finanziario di ogni esercizio, udita la relazione dei Revisori dei Conti;

4)approva le eventuali modifiche allo Statuto dell'Associazione ai sensi dell'art. 29 del presente Statuto;

5)adempie a tutte le altre attribuzioni che le sono deferite dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato.

Le deliberazioni di ciascuna Assemblea sono fatte constatare dal verbale redatto, normalmente, dal Segretario e firmato dal Presidente, da trascrivere in apposito libro, che deve essere tenuto a disposizione degli Associati affinché possano prenderne visione.

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 10

II Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto dai membri eletti dalle Assemblee di Sezione di Categoria con un massimo di dieci membri per ogni Sezione di Categoria.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Nel caso in cui uno o più posti del Consiglio Direttivo dell'Associazione divengano vacanti per qualsiasi ragione, il Consiglio Direttivo della sezione di Categoria che ha eletto il/i membro/i, provvederà alla sostituzione di quello/i mancanti.

I membri così eletti subentrano immediatamente e con la stessa scadenza ai loro predecessori e la loro nomina deve essere sottoposta a ratifica in occasione della prima Assemblea di Sezione di Categoria successiva.

Su richiesta del Presidente, possono partecipare di volta in volta alle riunioni del Consiglio Direttivo dell’Associazione persone particolarmente esperte per la trattazione dei problemi speciali riguardanti le singole categorie.

Gli esperti non hanno diritto di voto.

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 11

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è investito di tutti i poteri previsti dal presente Statuto per l'attività dell’Associazione, salvo quanto di competenza dell’Assemblea Generale dell’Associazione.

In particolare è di competenza del Consiglio Direttivo dell'Associazione:

1) nominare il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione. Il Presidente ed il Vice Presidente vengono nominati fra i Presidenti di sezione;
2) esprimere pareri e dare direttive per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione sia di massima che su ogni particolare questione sottoposta ad esame;
3) esprimere pareri e dare direttive in materia di accordi collettivi economici sindacali;
4) predisporre il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea Generale Ordinaria nei termini previsti dal successivo art. 28;
5) deliberare su ogni questione di particolare importanza per l'attività dell'Associazione;
6) deliberare sull'adesione dell'Associazione ad enti o associazioni aventi scopi e finalità interessanti le categorie associate;
7) deliberare sulle variazioni di Statuto da sottoporre all'Assemblea Straordinaria di cui al successivo art. 29;
8) deliberare l'istituzione di uffici staccati e/o delegazioni dell'Associazione con l'indicazione dei compiti da affidare agli stessi;
9) attuare, nel territorio di sua competenza, le delibere assunte dalla Confetra e dalle Federazioni cui le imprese aderiscono e fare proposte alla Confederazione ed alle Federazioni stesse;
10) decidere, costituito in comitato arbitrale, quale arbitro amichevole compositore, nelle controversie che gli associati ritenessero di sottoporre al suo giudizio arbitrale;
11) nominare il Segretario dell'Associazione, su proposta del Presidente, in persona estranea o comunque non dipendente o collaboratore delle imprese associate.

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 12

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri.

Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Segretario dell'Associazione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo per la

compilazione dei verbali che devono essere trascritti su apposito libro e, firmati dal Presidente, devono essere tenuti a disposizione di tutti gli Associati che vogliono prenderne visione.

PRESIDENTE DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 13

Il Presidente dell'Associazione, nominato dal Consiglio Direttivo fra i Presidenti di Sezione, dura in carica un triennio ed è rieleggibile direttamente dal Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta:

a) convocare e presiedere l'Assemblea delle imprese associate all'Associazione ed il Consiglio Direttivo dell'Associazione;
b) emanare disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni dei competenti organi dell'Associazione;
c) adempiere a tutti gli altri compiti a lui conferiti dall'Assemblea Generale o dallo Statuto.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

La firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi o in giudizio spetta al Presidente; in caso di sua assenza o impedimento spetta al Vice Presidente.

Il Presidente può delegare parte delle sue funzioni al Vice Presidente e, in accordo con quest'ultimo, al Segretario dell'Associazione o ad un membro del Consiglio direttivo.

REVISORI DEI CONTI

Art. 14

I Revisori dei Conti vengono nominati ogni tre anni dall'Assemblea Generale in numero di tre.

Ad essi è deferito il compito di controllare tutta la gestione contabile dell'Associazione e di fare in qualunque momento gli accertamenti delle disponibilità di cassa.

Ai Revisori dei Conti compete, inoltre, di predisporre e presentare all'Assemblea la relazione sul rendiconto economico e finanziario.

I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione, ai Consigli Direttivi delle singole Sezioni di Categoria ed alle Assemblee Generali senza diritto di voto.

SEZIONI DI CATEGORIA

Art. 15

Le imprese aderenti all'Associazione sono riunite in Sezioni di Categoria corrispondenti per ramo di attività

agli inquadramenti nelle organizzazioni nazionali di categoria aderenti in via ordinaria alla Confetra.

L'inquadramento nelle Sezioni di Categoria è effettuato sulla base delle dichiarazioni dell'impresa contenute nella domanda di adesione alla Associazione o fatte successivamente, qualora subentrino variazioni nell'attività.

Le imprese che esercitano contemporaneamente distinti rami di attività saranno assegnate alla Sezione di cui l'attività è preminente.

COMPITI DELLE SEZIONI DI CATEGORIA

Art. 16

Le Sezioni di Categoria hanno il compito di esaminare ed approfondire le specifiche tematiche del proprio ramo di attività e formulare indicazioni per la politica e le iniziative associative in sede locale.

Le delibere della Sezione di Categoria saranno portate all'esame del Presidente dell'Associazione il quale nel caso comportino contatti a qualunque titolo con il mondo esterno all'Associazione (Autorità, Enti, Organi di stampa ed altri mezzi di comunicazione, ecc.) oppure comportino spese a carico dell'Associazione dovrà:

- O assumerne in persona l' attuazione;
- O delegarne l'attuazione al Presidente Della Sezione di Categoria competente;
- O sottoporle a preventiva approvazione dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e ciò obbligatoriamente quando riguardino problemi che rientrano Nell'attività anche di imprese di altre Sezioni di Categoria.

ORGANI DELLA SEZIONE DI CATEGORIA

Art. 17

Sono Organi della sezione di Categoria:

a) l'Assemblea della Sezione di Categoria;
b) il Consiglio Direttivo della Sezione di Categoria;
c) il Presidente della Sezione di Categoria

ASSEMBLEA DI SEZIONE DI CATEGORIA

Art. 18

L'Assemblea della Sezione di Categoria è composta da tutti gli Associati assegnati alla Sezione stessa e deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Presidente della Sezione di Categoria che la presiede e in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo della Sezione di

Categoria lo ritengano necessario mediante avviso da spedirsi per corrispondenza ordinaria o telefax, almeno **DIECI** giorni prima della data di convocazione.

L'avviso può essere spedito anche solo **CINQUE** giorni prima della data di convocazione, nei casi di urgenza.

Per le convocazioni delle Assemblee di Sezione di Categoria e le modalità di attuazione valgono, in quanto compatibili e non modificate dal presente articolo, le norme relative all'Assemblea Generale ordinaria dell'Associazione.

COMPITI DELL' ASSEMBLEA DI SEZIONE DI CATEGORIA

Art. 19

L'Assemblea di Sezione di Categoria:

1) elegge i membri di sua competenza, ai sensi dell'art. 10, del Consiglio Direttivo di Sezione di Categoria. Può a suo giudizio, e previa delibera del numero, eleggere dei membri aggiuntivi del Consiglio Direttivo di Sezione di Categoria in numero congruo con la consistenza numerica delle imprese assegnate alla Sezione stessa;
2) dà le direttive generali sull'attività della Sezione di Categoria esprimendo pareri e formulando voti sulle questioni di maggior importanza riguardanti l'attività della Sezione stessa e gli interessi della Categoria rappresentata.

CONSIGLIO DIRETTIVO DELLE SEZIONI DI CATEGORIA

Art. 20

Il Consiglio Direttivo delle Sezioni di Categoria è composto dai membri eletti dall'Assemblea di Sezione di Categoria.

Nel caso in cui un Consigliere fosse impossibilitato, per giustificati motivi, a partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo di Sezione, può, in casi eccezionali, delegare per scritto un proprio collaboratore della stessa Azienda. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo e dal successivo art. 21, valgono le norme, in quanto compatibili, dell'art. 10 e 12 del presente Statuto.

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLE SEZIONI DI CATEGORIA

Art. 21

Il Consiglio Direttivo delle Sezioni di Categoria ha i seguenti compiti:

1) esprimere pareri e dare direttive per lo svolgimento dell'attività della Sezione di Categoria sia di massima che su ogni particolare questione sottoposta al suo esame;
2) nominare il Presidente di Sezione di Categoria fra i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione eletti dalla stessa;
3) deliberare su ogni questione di particolare importanza per l'attività della Sezione;
4) proporre al Consiglio Direttivo dell'Associazione l'adesione ad enti od associazioni aventi scopi e finalità interessanti la Categoria;
5) proporre al Consiglio Direttivo dell'Associazione l'attuazione delle delibere assunte dalla Federazione Nazionale di categoria cui le imprese inquadrate nella Sezione aderiscono.

PRESIDENTE DELLE SEZIONI DI CATEGORIA

Art. 22

Il Presidente della Sezione, nominato a norma del punto 2 dell'art. 21 dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Spetta al Presidente della Sezione di Categoria:

1) convocare e presiedere l'Assemblea delle imprese inquadrate nella Sezione di Categoria ed il Consiglio Direttivo della Sezione stessa;
2) emanare disposizione per l'esecuzione delle deliberazioni dei competenti organi della Sezione di Categoria;
3) su delega del Presidente dell'Associazione, rappresentare la Sezione presso le Amministrazioni, gli Enti territoriali e qualsiasi ente esterno all'Associazione;
4) adempiere a tutti gli altri compiti a lui conferiti dall'Assemblea della Sezione di Categoria o dal Consiglio Direttivo della stessa, sentito il Presidente dell’Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Sezione di Categoria le sue funzioni vengono svolte da un Consigliere di Sezione da lui delegato o in mancanza di delega dal Consigliere di Sezione più anziano di età o in mancanza totale dei Consiglieri di Sezione dal Presidente dell’Associazione.

QUOTE ASSOCIATIVE

Art. 23

Alle spese di funzionamento dell'Associazione si provvede:

a) con il contributo ordinario stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'art. 24;

b) con eventuali contributi aggiuntivi di esclusiva pertinenza dell'Associazione;

c) qualsiasi altro eventuale introito dell'Associazione.

CONTRIBUTI

Art. 24

Le imprese associate sono tenute a corrispondere all'Associazione i contributi ordinari nella misura approvata dall'Assemblea e secondo le modalità e i criteri deliberati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione tenuto conto delle convenzioni in materia fra Associazione e le Organizzazioni di categoria e la Confetra.

Secondo quanto previsto dall'articolo 111, comma 4 quinquies, lettera f) del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 Dicembre 1986, n° 917, e successive modifiche, i contributi versati non fanno nascere in capo agli associati diritti su quote di partecipazione sociale trasferibili, liquidabili o rivalutabili.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 25

Il Presidente dell'Associazione, quando venga in qualsiasi modo a conoscenza di qualunque infrazione agli obblighi associativi, convocherà la parte nel più breve tempo possibile per l'eventuale giustificazione ed il Consiglio Direttivo dell'Associazione per l'applicazione delle eventuali sanzioni disciplinari.

Ove il rappresentante del socio che ha commesso una infrazione faccia parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, non potrà partecipare alla discussione che riguarda la propria impresa.

Le sanzioni disciplinari che possono essere prese a carico degli Associati sono:

a) il richiamo;

b) la sospensione temporanea;

c) l'espulsione dall' Associazione.

Il Presidente dell'Associazione, sentito il Consiglio Direttivo dell'Associazione, può applicare il richiamo e la sospensione temporanea. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare l'espulsione del socio dall' Associazione.

Contro le deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso all'Assemblea Generale, entro il termine perentorio di **NOVANTA** giorni.

Su tale ricorso l'Assemblea dovrà pronunciarsi in occasione della sua prima riunione.

Le deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo in ordine all'applicazione delle sanzioni disciplinari saranno comunicate dal Presidente al socio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Presidente potrà altresì dare comunicazione del provvedimento, quando esecutivo, agli altri soci e alla Camera di Commercio.

CONTROVERSIE

Art. 26

Gli Associati o l'Associato che ritenessero sottoporre le loro controversie al giudizio arbitrale del Consiglio Direttivo dell'Associazione, devono farne richiesta al Presidente dell'Associazione con lettera raccomandata, nella quale devono essere dettagliatamente esposti i termini della controversia.

Il Presidente provvede all'istruzione della pratica direttamente o a mezzo del Segretario dell'Associazione, dando notizia del ricorso alla controparte con lettera raccomandata.

La controparte, ove accetti la procedura arbitrale, dovrà inviare le sue controdeduzioni per iscritto, con lettera raccomandata, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del ricorso.

Il Presidente dell'Associazione ha anche la facoltà di sentire le parti prima di costituire il Consiglio Direttivo in comitato arbitrale.

Il comitato arbitrale esamina e decide sulla controversia sentita la relazione di istruttoria data dal Presidente e sentite le parti interessate tenute a comparire personalmente.

In seno al comitato arbitrale è esclusa la rappresentanza o l'assistenza da parte di legali.

Ritenendo insufficiente l'istruttoria, o su richiesta di una delle parti per la produzione di ulteriori elementi di giudizio, il comitato può rinviare la decisione della controversia ad una successiva riunione da tenersi non oltre DIECI giorni dopo.

Non è ammesso più di un rinvio.

Le decisioni del comitato arbitrale, da depositarsi a termine di legge alla Cancelleria dell'Autorità Giudiziaria di competenza, munite del visto di esecutorietà, diventano esecutive ad ogni effetto.

PROVENTI, FONDI, PATRIMONIO

Art. 27

I proventi dell'Associazione sono costituiti:

a) dai contributi versati dagli Associati a norma dell'art. 23;

b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;

c) dalle somme incassate per qualsiasi altro titolo;

d) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari.

I proventi sono destinati alla copertura delle spese per la gestione ordinaria, di cui al rendiconto preventivo approvato dal Consiglio dell'Associazione. Gli atti della gestione ordinaria economica finanziaria, sono deliberati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Gli atti della gestione straordinaria e le destinazioni di eventuali fondi di riserva costituiti con i proventi di cui sopra, sono deliberati dall'Assemblea Generale.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 28

L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 20 dicembre di ogni anno deve essere compilato il rendiconto preventivo relativo all'esercizio successivo.

Entro il 30 aprile, deve essere compilato il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, per l'anno precedente, unitamente alla relazione annuale dei Revisori dei Conti.

Il rendiconto economico e finanziario predisposto dal Presidente dell'Associazione ed esaminato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale Ordinaria ai sensi dell'art. 9.

Secondo quanto disposto dall'art. 111, comma 4 quinquies, lettera a), del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22 Dicembre 1986, n° 917, e successive modifiche, non potranno essere distribuiti in nessun caso, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

MODIFICHE STATUTARIE – SCIOGLIMENTO

Art. 29

Le eventuali modificazioni da apportarsi al presente Statuto, come pure lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione, devono essere deliberate da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal Presidente con lettera raccomandata da spedirsi ad ogni socio almeno venti giorni prima delta data di convocazione.

L'Assemblea Straordinaria così convocata è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega due terzi dei voti spettanti agli aderenti.

Tuttavia, trascorse 24 ore dall'ora della prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide col voto favorevole di almeno due

terzi dei voti presenti.

In caso di messa in liquidazione, la stessa Assemblea Straordinaria che l'ha deliberata, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Il verbale di detta Assemblea sarà redatto da un Notaio e depositato presso lo stesso.

Secondo quanto disposto dall'art. 111, comma 4 quinquies, lettera b), del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 Dicembre 1986, n° 917, e successive modifiche, il patrimonio residuo andrà in ogni caso devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n° 662.

NORMA DI RINVIO

Art. 30

Per tutto quanto non è contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti.